

CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE

IN LOCALITÀ BENNE

L'anno duemilaventidue _____ addì

_____ del mese di _____ alle ore

_____, nella sede del Comune di Orco Feglino

TRA

il Geom. VEZZELLI Michele, nato a Sestri Levante (GE) il 18/10/1969,
domiciliato per il presente atto presso la sede municipale di Orco Feglino –
Piazza Municipio 3, Responsabile del Settore Tecnico, il quale agisce in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Orco Feglino, partita I.V.A.
00334250099, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";

E

il Sig. _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ in via

_____, nella sua qualità di

_____ del _____,

_____ con sede in _____ (____),

via _____, partita I.V.A. / codice

fiscale _____, che nel prosieguo dell'atto verrà

chiamato per brevità "concessionario".

PREMESSO

- che il Comune di Orco Feglino è proprietario di un impianto sportivo
polivalente sito in località Benne;

- che l'immobile predetto è classificato fra i beni patrimoniali
indisponibili del Comune e che pertanto può essere oggetto di concessione in

uso ai sensi del regolamento comunale sulla disciplina dell'applicazione dei canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "regolamento", approvato con delibera consiliare n. 23 del 06/08/2014 e s.m. ed i.;

- che la Giunta Comunale con proprio atto n. 46 del 23/11/2018, ha inserito il predetto impianto sportivo fra i beni immobili da concedere ad associazioni ed enti ai sensi all'art. 6 comma 1 del regolamento in argomento impartendo direttive al Responsabile competente in merito alla concessione in oggetto;

- che, sulla base delle risultanze dello svolgimento di una selezione ad evidenza pubblica, con determinazione n. ____ / ____ del ____, il Responsabile del Settore competente ha concesso in uso gli impianti sportivi in epigrafe a _____;

- che si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere a formalizzare con apposito atto la predetta concessione in uso;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Le suesposte premesse vengono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Il Comune concede in uso al concessionario, al fine esclusivo di praticarvi attività sportiva, l'impianto sportivo polivalente in località Benne, indicato nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). L'impianto sportivo viene dato in concessione nello stato in cui si trova e verrà riconsegnato alla scadenza della concessione,

nelle medesime condizioni. Il concessionario deve custodire gli impianti con la diligenza del buon padre di famiglia.

3) La concessione in uso avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal _____, eventualmente rinnovabili di un uguale periodo previa richiesta del concessionario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale, in caso di assenso dell'Amministrazione comunale e previa verifica del permanere delle condizioni previste dal Regolamento. E' escluso il rinnovo tacito della concessione. Il Comune potrà inoltre disporre unilateralmente e in qualsiasi momento, per ogni necessità pubblica, la rescissione del presente contratto di concessione con semplice comunicazione scritta da effettuarsi con l'anticipo di almeno 3 (tre) mesi. All'inizio e al termine della concessione, le parti interessate redigeranno e sottoscriveranno un verbale di consegna e riconsegna degli impianti sportivi.

4) Il canone annuo di concessione in uso è stabilito in Euro 60,00 (sessanta/00), da corrispondere in unica rata anticipata, ogni anno.- 5) L'uso dell'impianto di cui trattasi deve essere esclusivamente destinato alle attività sportive, con esclusione di ogni altra destinazione, salvo specifica preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

6) E' fatto divieto di utilizzo dell'impianto per attività e/o manifestazioni politiche di qualsivoglia natura.

7) Il concessionario si impegna ad organizzare e gestire le attività di cui al progetto presentato in sede di procedura di affidamento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B). Il concessionario organizza e gestisce l'attività della struttura sportiva e le altre eventuali manifestazioni autorizzate, assumendosi la responsabilità che dalle

stesse deriva anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro; pertanto gli eventuali incidenti che dovessero verificarsi nelle stesse strutture e nei locali accessori (spogliatoi, ecc.) sono a completo carico del concessionario medesimo, con manleva del Comune da ogni responsabilità. Il concessionario si assume, inoltre, gli obblighi di gestione della sicurezza come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 all'articolo 19 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi". In particolare :

- si impegna a garantire la presenza di persona appositamente incaricata durante lo svolgimento delle attività sportive;
- predispone un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni, delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- predispone per l'impianto sportivo in oggetto un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli. In tale registro dovranno essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale.

8) Il concessionario assume l'obbligo di dotarsi, a proprie spese, di apposita ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per tutti gli obblighi contrattuali, con massimale non inferiore a Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00 euro) unico, per ogni sinistro e danno assicurativo, a copertura di eventuali danni arrecati al Comune. Copia di tale polizza assicurativa dovrà essere consegnata al competente ufficio comunale prima della stipula del presente contratto.

9) Il concessionario si assume l'onere delle spese di gestione di qualunque natura, ossia :

- consumo di energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc. nella misura del 100%;

- quant'altro necessario per il funzionamento dell'impianto;

- manutenzione ordinaria degli impianti così come definiti dall'articolo 31 della Legge 05/08/1978, n. 457.

A tal fine il concessionario dovrà provvedere, nei termini assegnati dall'Amministrazione comunale concedente alla volturazione a suo nome dei contatori relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.

10) Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall'articolo 31 della Legge 05/08/1978 nr. 457.

11) Omissis

12) Nessuna modifica agli impianti, alle sue attrezzature e dotazione potrà essere apportata dal concessionario senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune; materiali ed attrezzature strettamente e direttamente attinenti l'attività sportiva esercitata dal concessionario potranno essere introdotti ad esclusiva cura ed a spese dello stesso, e con manleva del Comune da ogni responsabilità.

13) In qualunque momento il Comune potrà apportare alle strutture tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

14) La presente concessione in uso non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. Inoltre, il concessionario, si impegna a consentire l'utilizzo dell'intero impianto o di parte di esso da parte del Comune, in ogni momento, per ogni necessità pubblica che si dovesse evidenziare nel periodo in cui il

presente contratto è in vigore, previo preavviso di almeno sette giorni.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 15 del 28/05/1992, entro il 31 gennaio di ogni anno invierà al Comune un rendiconto dettagliato dell'attività svolta nell'anno precedente.

15) Il Comune resta del tutto estraneo, anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, di ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario e terzi.

16) Il concessionario è soggetto ai seguenti obblighi:

a) Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

b) Il concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia.

c) Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene ove prevista nella concessione la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso.

d) Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

e) Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente pena l'immediata decadenza dalla

concessione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

f) Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone nei termini e nei modi previsti dal presente contratto o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione.

g) Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dall'Amministrazione comunale in qualunque momento.

17) L'accertata violazione degli obblighi a carico del concessionario contenuti nel presente contratto, dà pieno diritto al Comune di chiedere l'immediata risoluzione della concessione in uso e del contratto, qualora da parte del concessionario non venga ottemperato pienamente all'obbligo entro il termine prefissato con atto di diffida a firma del Responsabile del servizio comunale competente e con riserva, da parte del Comune, di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni.

18) Il contratto di concessione decadrà automaticamente, con l'obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, in caso di:

- mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
- riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
- mancato rispetto del divieto di subconcessione;

- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

- mancata produzione della polizza R.C. verso terzi.

Viene, altresì, dichiarata la decadenza della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui al precedente punto 13.

19) Nel caso di infrazione relativa al precedente punto 16, il comune applicherà una penale da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni. Il pagamento della penale avverrà entro il termine assegnato, pena la decadenza di cui al precedente punto 17 ovvero, nelle altre forme previste dalla legge. I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto operano di pieno diritto per l'Amministrazione concedente senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del concessionario.

20) Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto e quelle ad essa inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti sono a carico del concessionario che, con la sottoscrizione del contratto medesimo, vi si obbliga. Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione secondo le modalità di legge. Le spese di registrazioni iniziali e successive sono a completo carico del concessionario.

21) Il concessionario dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali che lo riguardano saranno oggetto di trattamento finalizzato, nel rispetto dell'art. art. 13 del Reg. UE 27/04/2016 n. 676.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.

I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia, nonché gli atti emanati ed adottati dai competenti organi comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (Geom. VEZZELLI Michele)

IL CONCESSIONARIO (.....)

=====

A mente dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti: 3, 5, 6, 7,8,9, 12,13,14,15,18 e 20.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (Geom. VEZZELLI Michele)

IL CONCESSIONARIO (.....)